



# Ministero dell'istruzione e del merito

## Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale  
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m\_pi

### IL DIRIGENTE

- VISTO** il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
- VISTA** la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, il quale prevede che "La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente";
- VISTA** l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche statali;
- CONSIDERATA** la nota ministeriale prot. n. 1588 dell'11/09/2020, avente per oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto";
- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTO** il proprio decreto prot. n. 353 del 15 giugno 2022 con il quale sono state individuate le istituzioni scolastiche a supporto delle attività di valutazione delle istanze di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze per le specifiche classi di concorso;
- VISTO** il proprio decreto prot. n. 288 del 29 agosto 2023 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Lodi di cui alla citata Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, valide per il biennio 2022-2024;



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio VIII – A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e  
convenzionali a livello regionale

Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m\_pi

**VISTA** la proposta d'esclusione ricevuta dell'Istituzione Scolastica che ha operato la verifica prevista dall'articolo 8 dell'O.M. 112/2022;

**VISTO** in particolare l'articolo 7 comma 8 dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, ai sensi del quale "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie" e comma 9 "fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci";

**VISTA** la nota AOODGPER n. 43440 del 19 luglio 2023, avente ad oggetto "Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.";

**DECRETA**

il docente VENTURA MICHELE MARIA, a seguito dei controlli effettuati, è escluso dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Lodi e dalle relative Graduatorie d'Istituto (GI), relativamente alle seguenti classi di concorso:

- **A021** II Fascia, valide per il biennio 2022-2023 e 2023-2024, per mancanza del titolo di accesso previsto dall'articolo 3, comma 9, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 (con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare M-GGR di cui 24 M-GGR/01, 24 M-GGR/02).
- **A046** II Fascia, valide per il biennio 2022-2023 e 2023-2024, per mancanza del titolo di accesso previsto dall'articolo 3, comma 9, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 (con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari: SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS -09, 12 IUS - 10).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VIII  
Marco FASSINO

Ufficio VIII – dirigente Marco Fassino/og/ma